

ASSEMBLEA COSTITUENTE
COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE
SECONDA SOTTOCOMMISSIONE
65.

RESOCONTO SOMMARIO
DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 13 DICEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TERRACINI**
INDI
DEL DEPUTATO **PERASSI**

INDICE

Autonomie locali (*Seguito della discussione*)

PRESIDENTE – MORTATI – PERASSI – LACONI – MANNIRONI – BOZZI – LUSSU –
FABBRI – UBERTI – CODACCI PISANELLI – BULLONI – LAMI STARNUTI – RAVA-
GNAN.

La seduta comincia alle 11.10.

Seguito della discussione sulle autonomie locali.

PRESIDENTE riapre la discussione sull'articolo 19, ricordando che si è già deciso di esaminare partitamente il controllo sugli atti delle Regioni e quello sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali. Per quanto concerne gli atti delle Regioni, si è giunti alla conclusione di ammettere un controllo di legittimità, e non un controllo di merito, e che l'organo incaricato di esercitarlo fosse esterno alle Regioni stesse. Si è quindi posta la questione del *referendum*, e l'onorevole Mortati ha fatto presente il suo punto di vista che l'istituto dovesse avere una configurazione propria ed essere disciplinato in un'altra parte del progetto, e precisamente là dove si tratta della formazione delle leggi regionali.

Ricorda che nel capo: «Organi della Regione», all'articolo 11, si è introdotta la seguente norma, partendo dal presupposto che il popolo, attraverso il *referendum*, può considerarsi organo deliberante: «I casi e le modalità di applicazione del *referendum* popolare saranno regolati dallo Statuto regionale». Nell'articolo 19, invece,

il *referendum* viene previsto come mezzo per il controllo di merito su determinate deliberazioni delle Regioni.

MORTATI fa presente che, a stretto rigore, nell'articolo 19 il *referendum* non è considerato come un mezzo di controllo, bensì come una condizione che fa venir meno il controllo di merito.

Comunque, l'importante nel momento attuale è decidere se si vuole condizionare l'eseguibilità di certe deliberazioni delle Regioni al previo consenso del corpo elettorale e se si preferisce parlarne nella Costituzione o limitarsi, in questa, ad un rinvio agli Statuti regionali.

PERASSI esprime l'avviso che, con la formula ricordata dal Presidente, il problema sia già risolto nel senso che competa agli Statuti regionali la determinazione degli atti per la cui formazione si deve esigere il concorso integrativo del voto popolare (a titolo consultivo o a titolo obbligatorio). Nell'articolo in esame si potrebbe quindi richiamare la deliberazione già presa.

LACONI sostiene che la disciplina del *referendum*, sia che lo si concepisca come strumento di controllo, che come mezzo di consultazione, non può essere rimessa agli Statuti, che possono essere diversi da Regione a Regione. Trattandosi di un istituto democratico, deve essere regolato nella Costituzione o in una legge costituzionale con norme identiche per tutta la Nazione. A suo parere, la sede più appropriata per parlare del *referendum* sarebbe appunto l'articolo 19, concernente il controllo sugli atti delle Regioni e degli enti locali, in modo da configurarlo come una forma di controllo più estesa, in quanto egli non ammette che il corpo elettorale possa venire considerato come un organo legiferante (articolo 11).

Riassume pertanto il suo pensiero in merito al *referendum* popolare, nei seguenti punti: 1°) escludere il rinvio agli Statuti regionali; 2°) far riferimento invece ad una legge di carattere costituzionale, ovvero – se si preferisce affermare il principio nella Carta costituzionale – trattarne nell'articolo 19.

MANNIRONI propone la seguente formula: «Quando lo richiedano la maggioranza assoluta della Assemblea regionale o un ventesimo degli elettori, la decisione su determinati progetti può essere rimessa al *referendum* popolare».

MORTATI chiede all'onorevole Mannironi se intende riferirsi ad atti legislativi o amministrativi.

MANNIRONI si dichiara disposto a modificare il suo testo nel senso di precisare «atti d'amministrazione».

BOZZI osserva che l'Assemblea regionale non è un organo di carattere amministrativo.

PRESIDENTE ritiene che il ricorso al *referendum* sia da ammettere, in determinate circostanze, su qualsiasi deliberazione della Assemblea regionale.

LUSSU si duole che si deliberi su una questione così importante in assenza del Relatore.

Venendo a parlare del *referendum*, dichiara di consentire che si parli di questa manifestazione di volontà popolare come di un controllo, per quanto effettivamente non lo sia, ma di ritenere inconcepibile che possa applicarsi anche nei riguardi

dell'attività legislativa delle Regioni. Ciò svuoterebbe di ogni contenuto l'articolo 12.

Pertanto crede che la proposta dell'onorevole Mannironi debba riferirsi esclusivamente agli atti amministrativi che incidano in modo grave sul bilancio regionale. Teme piuttosto che, essendosi adottato il criterio del controllo da parte di un organo al di fuori della Regione, possa verificarsi un contrasto tra la volontà espressa dal popolo mediante il *referendum* e quella espressa dall'organo di controllo esterno. Invita quindi i colleghi ad esaminare bene tutti gli aspetti del problema, prima di approvare la coesistenza delle due forme di controllo.

MANNIRONI non condivide le preoccupazioni dell'onorevole Lusso in quanto le due forme di controllo concernono, l'una la legittimità dell'atto e l'altra il merito.

Fa notare che l'istituto del *referendum* è usato in Nazioni democratiche, come la Svizzera, e potrà essere molto utile anche nelle nostre Regioni, poiché, creandosi un nuovo organismo, la classe dirigente sarà sprovvista di esperienza, e nelle incertezze e nei contrasti non v'è miglior giudice del popolo, consultato attraverso al *referendum*.

FABBRI conviene, in via di massima, con i concetti espressi dall'onorevole Perrassi, che sia, cioè, sufficiente la formula introdotta nell'articolo 11; ma dissente da lui quando concepisce gli Statuti regionali come ordinamenti deliberati da ogni singola Regione. A suo avviso, l'attività delle Regioni in questo campo dovrebbe essere limitata alla integrazione della legge comunale e regionale emanata dallo Stato.

Soprattutto non gli sembra che sia opportuno parlare del *referendum* nell'articolo in esame per un'altra considerazione: esso non può ritenersi senz'altro sostitutivo del controllo e non può avere un carattere risolutivo, giacché gli atti sottoposti a *referendum* in quanto possono comportare una spesa eccessiva o violare una legge dello Stato potrebbero a loro volta trovare una remora in sede di controllo di legittimità.

PRESIDENTE aderisce sostanzialmente alla proposta Mannironi, della quale, tuttavia, non approva il criterio di richiedere per il ricorso al *referendum* la maggioranza assoluta dell'Assemblea regionale. Posto che, se mai, il *referendum* è una garanzia della minoranza – sempre che sia notevole – propone di diminuire il *quorum* ai due quinti dell'Assemblea regionale.

Nota quindi che con l'espressione «può essere rimessa» resta condizionata l'accettazione del *referendum* che, invece, una volta richiesto da quella determinata percentuale di Deputati, non può non essere accordato.

Concludendo, informa che, qualora venisse accolto il suo punto di vista, il comma dovrebbe essere così formulato: «Quando lo richiedano i due quinti dell'Assemblea regionale o un ventesimo degli elettori, la decisione, sui determinati atti amministrativi è rimessa al *referendum* popolare».

MANNIRONT, nel dichiarare che non ha difficoltà ad accettare le modifiche proposte dal Presidente, spiega che ha suggerito la richiesta della maggioranza as-

soluta dell'Assemblea per impedire che alla consultazione popolare si ricorra con estrema facilità.

PERASSI domanda all'onorevole Mannironi se nella sua proposta il *referendum* ha un valore decisivo o consultivo.

MANNIRONI risponde che avrebbe valore decisivo.

UBERTI nota che, avendo la Sottocommissione modificata l'impostazione del progetto elaborato dal Comitato di redazione, forse questo accenno al *referendum* nell'articolo 19 non ha più ragione d'essere, e si delinea la necessità di redigere un apposito articolo per tale istituto. Certo è che il *referendum* corrisponde allo spirito della riforma dell'ordinamento regionale, in quanto mira a realizzare una democrazia diretta e a far partecipare più ampiamente il popolo alla vita amministrativa locale. Piuttosto è difficile stabilire in quali occasioni può indirsi il *referendum* (il Comitato ne aveva segnalata una soltanto) ed a questo proposito trova giusta l'idea dell'onorevole Perassi di lasciare che, secondo quanto già deliberato, i casi e le modalità di applicazione del *referendum* popolare siano regolati dagli Statuti regionali.

PRESIDENTE concorda nel ritenere che il *referendum* debba essere applicato soprattutto nella Regione, in quanto soltanto una larga prassi nell'ambito regionale e comunale potrà farne avvertire l'utilità in sede nazionale: l'applicazione più facile e quindi più frequente che può farsene negli ambienti ristretti fa sviluppare la tendenza a maneggiare questo strumento di intervento diretto del popolo. Comunque, l'affermazione che nell'ordinamento regionale debba usarsi il *referendum* è contenuta nel comma già votato.

PERASSI osserva che si potrà calcare maggiormente l'affermazione; ma insiste nel ritenere che sia meglio lasciare agli Statuti regionali la determinazione dei casi in cui il *referendum* sarà applicato e del suo valore (obbligatorio o consultivo).

Ciò non toglie che personalmente sia perfettamente d'accordo nel ritenere essenziale nell'ordinamento regionale una larga applicazione del *referendum*.

MORTATI propone la formulazione seguente:

«Oltre che nei casi che saranno fissati dalla legge o dallo Statuto regionale, la Deputazione regionale potrà subordinare all'approvazione popolare l'esecuzione di determinate misure. Tale approvazione dovrà essere effettuata quando la richiedano i due quinti dei componenti l'Assemblea, oppure un decimo degli elettori della Regione. La richiesta di cui al secondo comma sospende l'esecuzione della misura».

PRESIDENTE crede che si potrebbe adottare la seguente dizione:

«Sugli atti della Assemblea regionale, quando abbiano carattere legislativo o comunque impegnino il bilancio annuo per più di un decimo delle entrate e per oltre cinque anni, ove sia richiesto da almeno due quinti dell'Assemblea o da un ventesimo degli elettori, dovrà procedersi a *referendum* popolare, sospensivo della esecutività dell'atto».

Pone in evidenza che in questa sua formula si riprende l'elemento condizionativo del *referendum* consigliato dal Comitato, in quanto le proposte del Comitato stesso sono frutto di un esame approfondito e di calcoli che la Sottocommissione non ha certamente avuto agio di fare nella odierna breve discussione.

BOZZI crede che la Sottocommissione debba per il momento limitarsi ad esaminare l'opportunità di utilizzare l'istituto del *referendum* come strumento di controllo amministrativo, senza trattenersi sulle sue applicazioni nel campo legislativo, di cui si è già parlato.

Osserva quindi che non può escludersi che l'Assemblea regionale emani degli atti che nella sostanza siano amministrativi, ma questo sarebbe un fatto eccezionale, perché di regola gli atti amministrativi della Regione saranno emanati dalla Deputazione regionale.

Accede quindi sostanzialmente alla proposta dell'onorevole Mortati, la quale consta di tre parti: nella prima si prevede che la legge o lo Statuto regionale possano stabilire dei casi in cui si debba ricorrere al *referendum* come mezzo di controllo preventivo (prima che l'atto spieghi la sua efficacia); nella seconda parte si aggiunge che il *referendum* può essere richiesto dalla Deputazione regionale, cioè dal potere esecutivo della Regione; nella terza si precisa che il potere di indire il *referendum* può competere anche all'Assemblea regionale e alla popolazione.

Pensa che quest'ultima ipotesi sia diversa dalle precedenti, in quanto la consultazione popolare non avrebbe più un carattere preventivo, perché evidentemente l'atto amministrativo emanato avrebbe già spiegato la sua efficacia; basti pensare che per raccogliere le firme di un ventesimo degli elettori occorrerà un tempo considerevole. Si avrebbe dunque una forma di controllo successivo, a parte il fatto che la richiesta di *referendum* avrebbe efficacia sospensiva sull'atto.

Riepilogando, pone in evidenza che nella proposta dell'onorevole Mortati si prevedono: A) una forma di controllo preventivo: 1°) nei casi stabiliti dalla legge; 2°) nei casi stabiliti dallo Statuto; 3°) quando lo richieda la Deputazione regionale; B) una forma di controllo successivo, con effetto sospensivo della esecutività degli atti: 1°) in seguito a richiesta di un determinato *quorum* dell'organo legislativo della Regione; 2°) in seguito a richiesta di una determinata frazione della popolazione.

PRESIDENTE, premesso che la Sottocommissione ha già manifestato l'avviso che il *referendum* sia utile nella vita della Regione, avverte che ora dovrebbe pronunziarsi su una questione più precisa: se, cioè, si vuole ammettere il *referendum* come mezzo di controllo sugli atti amministrativi della Regione.

Aggiunge che personalmente ritiene che gli atti amministrativi della Regione non promanano esclusivamente dalla Deputazione regionale, ma anche dall'Assemblea regionale, per quanto formalmente possano assumere la veste di leggi.

MORTATI, in seguito alle osservazioni del Presidente, propone di modificare la formula che personalmente ha proposto, sostituendo alle parole: «la Deputazione regionale», le altre: «l'autorità competente ad emettere il provvedimento».

CODACCI PISANELLI sostiene che anche per gli atti amministrativi emanati

dall'Assemblea regionale debbono valere i criteri fin qui seguiti per gli atti sostanzialmente amministrativi emanati dall'Assemblea nazionale, che tuttavia, nonostante il loro contenuto, non si possono considerare come atti amministrativi, perché quella che prevale è la forma.

In sostanza è il fondamentale principio della divisione dei poteri che si ripercuote sull'ordinamento regionale, facendo sì che ciascuna delle funzioni sovrane venga esercitata esclusivamente da un determinato organismo.

Perciò, quando si parla del *referendum* come strumento di controllo sugli atti amministrativi, ci si deve riferire soltanto a quegli atti amministrativi regionali che siano tali anche nella forma.

FABBRI, rilevate le difficoltà in cui si dibatte la Sottocommissione nell'attuale discussione, per il fatto che spesso gli atti amministrativi si traducono in leggi formali e si è già studiato tutto un sistema di controllo dell'attività legislativa delle Regioni (articolo 12), propone di disciplinare il *referendum* popolare in un titolo a sé stante con una formulazione generica, la quale si adatti sia al campo legislativo che a quello amministrativo, e ne consenta l'applicazione tanto alle Regioni che ai Comuni.

Così il *referendum*, nel campo legislativo costituirà uno degli elementi coadiutori per la formazione della legge, e non escluderà il successivo controllo, previsto dall'articolo 12, nell'eventualità che la manifestazione di volontà popolare contrasti con l'interesse nazionale o con le norme costituzionali; in sede di atti amministrativi, in quanto produce effetto sospensivo, servirà a conferire una maggiore serietà agli atti stessi senza sottrarli ad un eventuale controllo di legittimità o di merito.

MORTATI concorda con l'onorevole Fabbri e riafferma che non bisogna confondere il controllo col *referendum*, perché costituiscono istituti e momenti diversi.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di dedicare un titolo speciale al *referendum* popolare.

(È approvata).

Ricorda che, circa l'organo cui compete il controllo di legittimità sugli atti delle Regioni, si è deciso soltanto che debba essere esterno alla Regione, cioè statale. Resta quindi da vedere se debba essere un organo di carattere burocratico, o di carattere elettivo, ovvero anche di carattere misto.

FABBRI ricorda una sua proposta di articolo 19, che affidava il controllo sugli atti della Regione al Commissario del Governo unitamente al Consiglio di Stato.

LACONI osserva che, se si pensa di creare un organo speciale per il controllo sugli atti amministrativi delle Regioni, il momento è opportuno per discuterne; ma, se si pensa di demandare tale controllo agli organi (Corte dei conti e Consiglio di Stato) che dovranno controllare tutta l'attività amministrativa dello Stato, occorre rinviare la discussione a quando se ne sarà decisa la struttura.

PRESIDENTE trova fondata l'osservazione dell'onorevole Laconi, ma fa rilevare che essa cade di fronte alla sua proposta di votare soltanto sui criteri di composizione dell'organo di controllo.

Pone quindi ai voti il principio che il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione venga esercitato da un organo di carattere burocratico, in altri termini, da un organo governativo, formato da funzionari di carriera.

(Non è approvato).

MORTATI, prima di votare sulla composizione a base esclusivamente elettiva dell'organo di controllo, crede necessario un chiarimento: se, cioè, per organo elettivo si intenda un organo politico. Non riterrebbe, infatti, opportuno creare un organismo di controllo con criteri di partito.

PRESIDENTE risponde che, una volta escluso il carattere burocratico, l'organo di controllo necessariamente deve essere elettivo, salvo a vedere (eventualmente rinviando, per questo, alla legge) come sarà eletto e da chi.

FABBRI, trattandosi di un organo i cui componenti dovrebbero avere una specifica competenza, per giudicare sulla legittimità degli atti della Regione, non vede come potrebbe essere composto su base puramente elettiva.

Aggiunge che la votazione precedente ha avuto il significato di escludere un controllo esercitato da funzionari di carriera; ma questo non vuol dire che si escluda un controllo esercitato da organi giurisdizionali comunque costituiti, come potrebbero esserlo una sezione speciale della Corte dei conti o del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE spiega che, parlando di funzionari di carriera, ha inteso riferirsi anche ai magistrati della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, i quali hanno anch'essi tale qualifica. Comunque, qualora l'onorevole Fabbri ritenga che la Sottocommissione debba pronunciarsi anche in merito a quest'altro quesito – se, cioè, l'organo di controllo possa essere costituito di magistrati – non ha niente in contrario a porlo in votazione.

UBERTI premette che ha l'impressione che qualcuno dei Commissari pensi di trasferire nell'ambito regionale l'attuale Giunta provinciale amministrativa. Richiama quindi l'attenzione della Sottocommissione sopra un altro organo, indicato nell'articolo successivo del progetto, che potrebbe essere utilizzato agli effetti del controllo in esame: la Corte di giustizia amministrativa. Tale organo avrebbe, fra l'altro, il necessario carattere di indipendenza dal potere esecutivo della Regione.

FABBRI pone in evidenza che la Corte di giustizia amministrativa, secondo il disposto dell'articolo 20, emette decisioni impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato.

CODACCI PISANELLI sostiene che il richiamo alla Corte di giustizia amministrativa non è esatto, perché essa è stata istituita allo scopo di esercitare un controllo giurisdizionale, mentre ora si sta parlando di controllo amministrativo: il che è una cosa sostanzialmente diversa.

PRESIDENTE concorda con l'onorevole Codacci Pisanelli e mette ai voti la proposta che l'organo di controllo, secondo le spiegazioni date dall'onorevole Fabbri, sia costituito esclusivamente da magistrati.

(Non è approvata).

Pone ai voti il quesito se l'organo di controllo debba essere costituito esclusivamente su base elettiva, demandando alla legge la determinazione delle modalità per la sua costituzione.

(Non è approvato).

Dichiara che personalmente ritiene che l'organo di controllo debba essere costituito non esclusivamente, ma in maggioranza su base elettiva. Invita quindi la Sottocommissione a pronunciarsi su quest'altro quesito, avvertendo che, nel caso venga respinto, resterà aperta la strada alle altre soluzioni.

BULLONI osserva che l'essenziale è che l'organo sia capace di esplicitare le sue specifiche competenze, e questo potrà ottenersi anche con un organo elettivo, stabilendo dei requisiti di eleggibilità.

MORTATI obietta che il primo requisito al quale deve aspirarsi è l'imparzialità e l'obiettività.

PRESIDENTE replica che si deve generalmente partire dal presupposto che tutte le persone chiamate a ricoprire pubblici uffici siano imparziali. Tuttavia non si potrà trovare nessuno che sia nella condizione di dare assoluta garanzia di imparzialità. Lo stesso criterio della eleggibilità implica una certa concorrenza nella nomina, in merito alla quale certamente non ci si baserà soltanto sul requisito della competenza, perché in questo caso diverrebbe un semplice concorso per titoli. Accettare il principio della eleggibilità vuol dire ammettere una certa coloritura che, se non può dirsi proprio politica, è evidentemente di posizioni particolari.

Mette pertanto ai voti la proposta che l'organo di controllo sia in maggioranza elettivo.

(È approvata).

Una volta decisi i criteri per la composizione dell'organo di controllo, crede che si possa rinviare alla legge lo stabilire i modi di elezione, senza entrare in una specificazione ulteriore che potrebbe essere inopportuna, vincolando eccessivamente il legislatore.

Mette quindi ai voti la proposta che le modalità di elezione e di funzionamento di questo organo di controllo, formato sulle basi indicate dalla Sottocommissione, siano rinviate alla legge.

(È approvata).

Passando al controllo sugli atti dei Comuni e degli enti locali, pone ai voti la proposta che sugli stessi venga esercitato un controllo di legittimità.

(È approvata).

Aprè la discussione sulla opportunità o meno di ammettere anche un controllo di merito sugli atti dei Comuni e degli enti locali.

CODACCI PISANELLI, benché sia stato escluso il controllo di merito sugli atti delle Regioni, desidera richiamare l'attenzione della Sottocommissione sulla opportunità di ammettere un controllo di merito almeno per gli atti dei Comuni. Ciò

non significa che vorrebbe vederlo esercitato in ogni caso, bensì limitatamente a quei casi particolari che potranno essere determinati. La pratica dimostra quanto l'abolizione del controllo di merito possa essere pericolosa.

Aggiunge che il conferimento ad un organo della potestà di controllo non implica che l'organo stesso si sostituisca al Comune. Il controllo può essere ammesso anche come semplice possibilità di annullamento dell'articolo, con rinvio all'autorità che precedentemente lo aveva emanato, di modo che l'atto stesso rimanga proprio dell'autorità che lo ha emanato.

LAMI STARNUTI si richiama a quanto ebbe a dire nella seduta precedente in relazione al controllo di merito sulle Regioni. È, cioè, contrario ad ammettere anche nei riguardi degli atti amministrativi dei Comuni un qualsiasi controllo di merito, in quanto offenderebbe la libertà della vita amministrativa dei Comuni. Tutta la tradizione democratica e liberale italiana è contraria all'assoggettamento degli enti locali a questa forma di controllo. Si richiama alle proposte che ha avanzato nella seduta precedente, le quali, scartate per le Regioni, potrebbero forse essere riprese in considerazione per i Comuni.

A suo parere lo stesso organo di vigilanza sugli atti della Regione (senza creare un duplicato) dovrebbe essere investito della facoltà di chiedere all'autorità deliberante del Comune il riesame nel merito della deliberazione.

RAVAGNAN si associa all'onorevole Lami Starnuti e chiede ai sostenitori del controllo di merito sugli atti amministrativi dei Comuni di citare esempi di casi in cui gli atti stessi dovrebbero essere assoggettati al controllo. Dichiarò che personalmente non saprebbe indicarne.

Solleva quindi un'altra obiezione, di ordine pratico. Premesso che l'organismo che dovrebbe esercitare il controllo sui Comuni dovrebbe essere un organismo regionale, rileva che vi sono delle Regioni che hanno più di 500 Comuni. Il controllo di merito sui loro atti amministrativi comporterebbe una tale remora al loro funzionamento da paralizzare l'attività comunale.

FABBRI chiarisce che, ad esempio, un atto del Comune da assoggettare a controllo dovrebbe essere la deliberazione relativa al taglio di boschi.

CONTI cita l'esempio di un Comune il quale dal 1925 non presenta il proprio bilancio alle autorità competenti.

BOZZI dichiara che, per le ragioni già esposte nella seduta precedente, ritiene che la questione dovrebbe essere risolta stabilendo un controllo di legittimità su tutti gli atti dei Comuni e un controllo di merito in casi stabiliti dalla legge. Aggiunge che, se l'onorevole Ravagnan desidera degli esempi, non è difficile trovarne: contratti di locazione eccedenti una certa cifra, taglio di boschi, ecc. Quanto poi alla struttura del controllo, crede che potrebbe consistere nell'obbligo per il Comune di sottoporre le proprie deliberazioni ad un parere non vincolante. Questo criterio, respinto nella seduta precedente quasi a parità di voti, per gli atti della Regione, potrebbe essere ripreso in esame per gli atti dei Comuni.

Per quanto attiene all'organo che deve esercitare il controllo, dissente dall'opinione espressa dall'onorevole Lami Starnuti. L'organo di controllo sui Co-

muni e sugli enti locali non può essere, a suo avviso, lo stesso organo statale a carattere in maggioranza elettivo, che esercita il suo controllo sugli atti della Regione, ma deve essere un organo regionale, appunto per il carattere di enti autarchici che viene giustamente riconosciuto nel nuovo ordinamento regionale e in vista dei fini pubblici che la Regione persegue. Non condivide inoltre l'opinione di coloro i quali temono che, in questo modo, si venga a determinare un accentramento regionale. Nulla vieta che si possano decentrare anche queste forme di controllo.

LAMI STARNUTI spiega che la sua proposta di creare un solo organo di controllo, sia per la legittimità che per il merito, è ispirato a ragioni di economia di lavoro. Non è concepibile che l'amministrazione locale stabilisca da sé quali sono le deliberazioni da inviare all'esame, perché ogni deliberazione può essere contraria alla legge. Quindi è necessario che l'organo che esercita la funzione di vigilanza riceva tutte le deliberazioni senza alcuna esclusione; e allora, se le deve esaminare sotto il profilo della legittimità, le potrà esaminare anche sotto quello del merito.

BOZZI precisa che intendeva dire che l'organo di controllo sui Comuni deve essere diverso da quello di controllo sulle Regioni.

PRESIDENTE, dovendo assentarsi, prega, col consenso della Sottocommissione, l'onorevole Perassi di sostituirlo.

PRESIDENTE ritiene che, per proseguire con ordine nella discussione, sia necessario separare i problemi. Per il momento conviene discutere unicamente dell'opportunità di un controllo di merito; successivamente sarà esaminato il problema dell'organo che dovrà esercitare il controllo di legittimità, ed eventualmente quello di merito.

LUSSU non dubita che vi siano dei casi in cui è indispensabile che sia esercitato sugli atti dei Comuni un controllo di merito. Ad esempio, un caso in cui si impone può essere quello di un Comune il quale voglia spendere una cifra elevata per fare un acquedotto di suo uso esclusivo, mentre vi è tutta un'organizzazione di Comuni finitimi che intendono costituire un consorzio e quindi compiere un'opera di portata più vasta, ripartendo la spesa e realizzando così un'economia.

Dichiara di aderire, pertanto, all'opinione dell'onorevole Codacci Pisanelli di ammettere il controllo di merito relativamente ad alcuni atti bene specificati dei Comuni, soprattutto in quanto molti piccoli Comuni debbono ancora formarsi un'esperienza nel campo amministrativo e sarebbe eccessivo rinunciare senz'altro ad un controllo di merito.

Esprime infine la sua sorpresa, di fronte alla proposta dell'onorevole Lami Starnuti di una forma di controllo consultivo esercitato dallo stesso organismo di vigilanza sugli atti delle Regioni, il quale – come è noto – avrebbe un carattere esterno alle Regioni stesse, cioè statale. A suo avviso, per evitare lungaggini burocratiche, il controllo in parola non dovrebbe essere esercitato se non da un organismo regionale.

La seduta termina alle 13.

Erano presenti: Bocconi, Bordon, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Codacci Pisanelli, Conti, De Michele, Di Giovanni, Fabbri, Farini, Finocchiaro Aprile, Grieco, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Leone Giovanni, Lussu, Mannironi, Mortati, Nobile, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Terracini, Tosato, Uberti.

In congedo: Ambrosini.

Assenti: Cappi, Castiglia, Einaudi, Fuschini, Patricolo, Piccioni, Porzio, Targetti, Vanoni, Zuccarini.